

**156-28/02/2024**



## CONVENZIONE

tra

**REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL**

e

**TSM-TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT (TSM)**

**LA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL**, (di seguito Regione) con sede in via Gazzoletti n. 2 38122 Trento, codice fiscale 80003690221 nella persona del Segretario generale, dott. Michael Mayr, nato a *omissis*, domiciliato per la carica presso la sede dell'amministrazione,

e

**TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA** (di seguito TSM) con sede in Trento, Via Giusti n. 40, 38122 Trento, codice fiscale e partita I.V.A. 01782430225, rappresentata dall'Amministratore delegato Delio Picciani, nato a *omissis*

## PREMESSO CHE

TSM-Trentino School of Management è una società consortile a responsabilità limitata per la formazione permanente delle risorse umane del sistema pubblico, a sostegno della qualità dell'amministrazione e dello sviluppo territoriale;

TSM ha identificato come propria mission quella di contribuire allo sviluppo integrato dell'economia e dell'ambiente, del lavoro, del welfare e della cultura del nostro territorio attraverso la formazione continua per accrescere la soddisfazione di cittadini e imprese sui servizi offerti dai diversi attori del sistema pubblico provinciale;

i soci di TSM sono Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Università degli Studi di Trento;

TSM rientra nella definizione di società "in house" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e, in base a tale stato, può essere un soggetto affidatario di attività formativa da parte di soggetti terzi, non facenti parte degli enti pubblici controllanti, nei limiti previsti dalla normativa richiamata;

il codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023 dispone all'art. 7, comma 2, che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (...)";

annualmente TSM predispone e realizza un Piano di formazione (Piano) approvato dalla Giunta provinciale rivolto al personale della Provincia autonoma di Trento, dei suoi Enti strumentali e Società del sistema pubblico trentino, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dell'Università degli Studi di Trento, del Consiglio provinciale e di altri Enti Pubblici del Trentino convenzionati;

il Piano contiene una proposta formativa articolata in diverse aree tematiche che favoriscono la crescita professionale delle/dei dipendenti per far fronte alle esigenze di flessibilità ed efficienza che i cambiamenti in essere e il contesto attuale rendono necessarie;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### Art.1 – Oggetto della convenzione

TSM e la Regione definiscono i termini e le condizioni per:

- l'accesso al Piano di formazione della Provincia autonoma di Trento per il personale della Regione,
- la progettazione e l'erogazione di interventi formativi ad hoc per la Regione.

### Art. 2 – Termini di accesso

Nell'ambito della definizione di cui all'art. 1 la Regione può iscrivere il proprio personale ai corsi del Piano della Provincia autonoma di Trento progettati e organizzati da TSM.

Annualmente la Regione comunica a TSM, secondo le modalità che verranno comunicate da TSM e come da indicazioni previste dalla Delibera di approvazione del Piano Formativo e dei criteri per la realizzazione delle iniziative formative e della partecipazione alle stesse, i nominativi del proprio personale da iscrivere ai corsi del Piano.

La Regione può richiedere la progettazione, programmazione e preventivazione di iniziative formative ad hoc che necessita attivare.

### Art. 3 – Impegni economici

Per le iscrizioni alle attività formative del Piano TSM applica il tariffario previsto per gli Enti convenzionati. Qualora il personale della Regione iscritto e convocato al corso non possa parteciparvi, potrà essere sostituito, senza alcun onere, con altro personale in egual numero. Se il personale non sarà sostituito, verrà ugualmente addebitato alla Regione l'onere di iscrizione. L'annullamento o la modifica del calendario di iniziative formative da parte di TSM dovrà essere tempestivamente comunicato alla Regione.

Per specifiche iniziative formative progettate ad hoc per la Regione, TSM predisporrà appositi preventivi di spesa.

A conclusione delle attività formative TSM provvederà ad emettere regolare fattura (Iva esente ai sensi art. 10 p.20 DPR 633/72), che sarà liquidata dalla Regione entro 60 giorni.

Per i corsi del Piano di formazione verrà emessa un'unica fattura a conclusione di tutte le attività.

### Art. 4 – Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività oggetto del presente atto saranno di proprietà di TSM.

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente atto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti alla medesima attività oggetto del presente atto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente atto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto del presente atto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.

### Art. 5 – Valutazione e certificazione della formazione

L'attività formativa effettivamente erogata sarà valutata da TSM con propri strumenti idonei e, solo per le edizioni riservate alla Regione, comunicata alla stessa. Per ciascuna iniziativa e al termine della stessa; TSM provvederà a produrre gli attestati di frequenza (frequenza minima 70%, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa).

#### Art. 6 – Sicurezza e accesso ai locali

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute ex lege per il proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto.

Le Parti consentono reciprocamente il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle attività di cui al presente atto.

#### Art. 7 – Codice di comportamento

TSM dichiara di aver letto il Codice di Comportamento della Regione e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare al proprio personale.

Parimenti la Regione dichiara di aver letto il Codice Etico e di Comportamento di TSM, disponibile sul sito istituzionale, e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale il suddetto Codice Etico.

#### Art. 8 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente atto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per e-mail o PEC, sempre che sia indirizzata come segue:

a) per TSM

mail: [direzione@tsm.tn.it](mailto:direzione@tsm.tn.it) e [progetti@tsm.tn.it](mailto:progetti@tsm.tn.it)

PEC: [tsm@pec.tsm.tn.it](mailto:tsm@pec.tsm.tn.it)

b) per la Regione

mail: [orga@regione.taa.it](mailto:orga@regione.taa.it)

PEC: [orga@pec.regione.taa.it](mailto:orga@pec.regione.taa.it)

ovvero presso il diverso indirizzo e-mail o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente atto in conformità alle precedenti disposizioni.

#### Art. 9 – Protezione e trattamento dei dati personali

TSM e Regione si impegnano a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e sulle informazioni di cui le stesse vengano a conoscenza per effetto della presente convenzione. A tale scopo, TSM e Regione si impegnano a rendere edotti i propri dipendenti dell'obbligo stesso ed a mettere in atto i necessari accorgimenti, nonché le opportune procedure atte a garantire la riservatezza dei dati.

#### Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata quinquennale, salvo disdetta anticipata, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile per accordo fra le parti.

#### Art. 11 – Recesso

Ognuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione per iscritto con almeno tre mesi di preavviso. TSM ha diritto al corrispettivo per le attività svolte sino alla data del recesso.

#### Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Trento.

Art. 13 – Disposizioni finali

Il presente atto viene redatto in originale e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico della Regione. La durata del presente atto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta in forma digitale.

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per TSM  
Delio Picciani  
(Amministratore Delegato)

Per la Regione  
Michael Mayr  
(Segretario Generale)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



## **Allegato**

### Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in riferimento ai dati personali dei Legali rappresentanti firmatari:

#### - **Identità e dati di contatto del Titolare**

- per REGIONE

titolare del trattamento è Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento, via Gazzoletti n. 2, contattabile ai seguenti recapiti: Tel: +39 0461 201111; PEC: regione.taa@regione.taa.legalmail.it;

- per TSM

titolare del trattamento è TSM – Trentino School of Management con sede legale in Trento, via Giusti n. 40, contattabile ai seguenti recapiti: - Tel. 0461020020; PEC: tsm@pec.tsm.tn.it;

#### - **Dati di contatto del DPO/RPD**

- per REGIONE

Tel: 0461 987139; Email: servizioRPD@comunitrentini.it;

a) per TSM

Email: dpo@tsm.tn.it

#### - **Finalità del trattamento e relativa base giuridica**

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della corretta gestione dell'attività di collaborazione concordata e del suo corretto svolgimento; i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione dei rapporti di cui al presente Accordo quadro e dell'Accordo integrativo annuale.

#### - **Modalità del trattamento**

I dati saranno trattati con modalità elettroniche/cartacee.

#### - **Categorie di destinatari dei dati personali**

I dati personali non saranno comunicati salvo quanto dovuto dalla normativa vigente.

#### - **Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero**

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o di disponibilità del Titolare e/o di Società terze incaricate, debitamente nominate quali Responsabili del trattamento

#### - **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali saranno conservati per 10 anni a decorrere dalla cessazione del presente Accordo quadro; trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

#### - **Diritti esercitabili**

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, si possono esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere accesso ai dati indicati e informazioni relative al loro trattamento (articolo 15, GDPR),
- Diritto di rettifica - Ottenere, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- Diritto alla cancellazione - Ottenere, la cancellazione dei dati personali, (articolo 17, GDPR),
- Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, (articolo 18, GDPR)
- Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, (articolo 20, GDPR)
- Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali, salvo che sussistano motivi legittimi per continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
- Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato